

CCCXXXV.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913.

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di una petizione — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Parpaglia ai ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio per sapere se abbiano notizia del nubifragio che distrusse i prodotti dell'Agro di Solarossa Simaxis e comuni vicini, e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo (pag. 12086) — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 12086) — Dopo replica del senatore Parpaglia (pag. 12087), l'interpellanza è dichiarata esaurita — Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1117) (pag. 12087); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1116) (pag. 12095); « Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione » (N. 1107) (pag. 12105); « Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1133) (pag. 12105); « Disposizioni per il risanamento della città di Napoli » (N. 1136) (pag. 12107); « Norme per la stazzatura delle navi » (N. 1137) (pag. 12107); « Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata all'estero » (N. 1141) (pag. 12108); « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo » (N. 1124) (pag. 12108); « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36-bis) (pag. 12109); « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-907 » (N. 804) (pag. 12110); « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 805) (pag. 12111) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dello Stato » (N. 1140) — Si approvano i primi 11 articoli — Parlano sull'art. 12 i senatori Goiran (pag. 12115, 12119), Pedotti, relatore (pag. 12118) e i ministri del tesoro (pagina 12116) e dei lavori pubblici (pag. 12117) — L'art. 12, e il 13, ultimo, è approvato, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali » (N. 1120) (pag. 12121); « Modificazione al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, ap-*

provato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui consorzi di difesa contro la fillossera ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252, serie terza delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera » (N. 1119) (pag. 12122) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante » (N. 1142) parlano il senatore Mazziotti, presidente dell'Ufficio centrale (pagina 12125) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 12125) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Proposta del senatore Bettoni sull'ordine del giorno (pag. 12129) — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 178. Il signor Guglietti Nunziato fu Carmelo fa istanza al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge per la costituzione del comune di Pagliara.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'on. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Parpaglia ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta lo svolgimento della interpellanza del senatore Parpaglia ai ministri dell'interno e dell'agri-

coltura per sapere « se abbiano notizia del nubifragio che distrusse i prodotti dell'Agro di Solarossa, Simaxis e comuni vicini, e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo ».

Il senatore Parpaglia ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PARPAGLIA. Io non credo sia necessario alcuno svolgimento della mia interpellanza, essendo chiaramente indicato nelle parole dell'interpellanza stessa il suo obbietto.

Io attendo le risposte che intenderà dare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per aggiungere, se ne sarà il caso, qualche altra parola in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La interpellanza dell'on. senatore Parpaglia riguarda i danni che avrebbe portato un nubifragio nell'isola di Sardegna.

Le notizie, che il Governo ha avuto sinora, escludono da questi danni il comune di Simaxis; essi riguarderebbero soltanto il comune di Solarossa. I danni avrebbero colpito soprattutto le coltivazioni a vigneti e quelle a tabacco, che in quella zona sono molto diffuse.

Una prima valutazione farebbe ascendere i danni a un centinaio di mila lire circa, ma, come il Senato comprende, è difficile in questa materia aver notizie sicure da un primo accertamento.

Non mi è quindi possibile in questi momenti dichiarare quali provvedimenti adotterà il Governo.

Dirò soltanto che, come in circostanze simili, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, il Governo vedrà di contribuire con aiuti diretti, mitigando poi nei limiti della possibilità, le contribuzioni che le popolazioni sono obbligate a pagare, per recare ad esso sollievo.

Certo sarebbe desiderabile che in Italia fossero assai più diffuse, che non lo sono attualmente, le forme di assicurazione contro la grandine, le quali servirebbero a lenire in una forma migliore i danni di questa natura.

Queste forme salutari di previdenza hanno finora avuto presso di noi uno sviluppo assai scarso, e noi stiamo studiando i mezzi per stimolare le popolazioni rurali a questa forma di assicurazione utilissima, giacchè lo Stato, come è evidente, non può dare direttamente che aiuti molto limitati. (*Bene*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti e degli affidamenti che mi ha dato.

A me risulta che i danni riportati da queste popolazioni sono realmente gravi. Il prodotto delle viti fu interamente distrutto; e si deve notare che è proprio in quella regione, in Solarossa, che si produce la vernaccia, che può dirsi vino tipico squisito da *dessert*, apprezzato largamente in Italia ed anche all'estero.

Da tre anni il frutto fu minore, e quest'anno si presentava abbondante, e poteva dirsi assicurato un ricco prodotto. E proprio un nubifragio con grandine devastatrice ha distrutto tutto. I vigneti sparirono, perchè non esiste nè frutto, nè foglie; anche le piante sono state rovinare. In quell'ubertoso agro si faceva larga coltivazione di pomodoro, che in un apposito importante stabilimento veniva ridotto a concentrato a migliaia di quintali, che si esportava all'estero; si coltivava anche il tabacco che dava ottimi risultati. Tutto fu distrutto, quelle campagne, superbe prima di tanta produzione, non rappresentano ora che un campo devastato.

I danni sono gravissimi, perchè è distrutto tutto il reddito di quel paese, che non supera i 4000 abitanti; anche il frumento non raccolto fu in parte distrutto.

Io raccomando che almeno i più danneggiati possano ottenere immediati soccorsi, e

che sieno affrettati, colla sollecitudine imposta da tanta sventura, gli altri provvedimenti.

L'onor. ministro ha parlato del rimedio delle assicurazioni, ma, a parte che questo sistema in Sardegna è assai poco conosciuto e diffuso, devo aggiungere che i danni prodotti dalla grandine in Sardegna sono assai rari, e manca così l'interesse ad assicurare anche perchè il premio è alto; perciò manca quello spirito di assicurazione che esiste in altre regioni, solo si pensa ad assicurare, il raccolto dei cereali nel tempo della trebbiatura.

Ad ogni modo, ripeto, prendo atto delle dichiarazioni fatte, e confido che il governo provvederà. Duecentomila lire di danni, per un comune che conta appena 4000 abitanti, rappresentano una somma enorme.

Ho fiducia, ripeto, che si provvederà al riguardo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza s'intende esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (Numero 1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

TABELLA A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1912-13.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa di depositi e prestiti	10,000 »	»	+ (a) 10,000 »	20,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	440,000 »	»	+ (b) 34,000 »	474,000 »
	Totale . . .	450,000 »	»	+ 44,400 »	494,000 »
Contributi a carico dei vettori.					
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,200,000 »	»	+ (c) 300,000 »	2,500,000 »
	Totale . . .	2,200,000 »	»	+ 300,000 »	2,500,000 »

(a) Somma che si prevede realizzare per interessi sulle somme in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti per maggiori giacenze di Cassa.

(b) Somma che si prevede realizzare per maggiori interessi sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà nel Fondo per l'emigrazione per investimenti di capitali eseguito nel corso dell'esercizio 1912-13 e per il fatto che non è necessaria la prevista alienazione di titoli per provvedere al disavanzo del bilancio come risulta dalle modificazioni che si propongono.

(c) Aumento previsto nel reddito delle tasse d'imbarco degli emigranti, specialmente, in seguito alla ripresa dell'emigrazione per l'Argentina.

Segue TABELLA A.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
16	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	526,377 »	»	(d) 513,777 »	12,600 »
	Totale	526,377 »	»	513,777 »	12,600 »

(d) Le modificazioni introdotte nelle tabelle dell'entrata e della spesa portano ad un miglioramento nel bilancio che rende inutile procedere alla vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere all'eccedenza delle spese secondo le previsioni. Siccome però nella categoria del movimento di capitali si realizzeranno delle entrate per quota di ammortamento dei certificati ferroviari 3.65 per cento, secondo il relativo piano di ammortamento, e per rimborso di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, eventualmente sorteggiate, sembra conveniente iscrivere tali partite nello stanziamento del capitolo. Vedere in proposito l'annotazione (g) alla tabella della spesa (Capitolo 49).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificato per l'esercizio finanziario 1912-13.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE				
Rendite patrimoniali	450,000 »	»	+ 44,000 »	494,000 »
Contributi a carico dei vettori	2,346,000 »	»	+ 300,000 »	2,646,000 »
Contributi diversi	80,000 »	»	»	80,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	740,000 »	»	»	740,000 »
Entrate diverse	261,300 »	»	»	261,300 »
Totale entrate effettive	2,877,300 »	»	+ 344,000 »	4,221,300 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	526,377 »	»	— 513,777 »	12,600 »
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,877,300 »	»	+ 344,000 »	4,221,300 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	526,377 »	»	— 513,777 »	12,600 »
Totale generale dell'Entrata	4,403,677 »	»	— 169,777 »	4,233,900 »

TABELLA B.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1912-13.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
5	Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	5,000 »	»	+	(a) 1,000 » 6,000 »
8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	23,000 »	»	+	(b) 2,200 » 25,200 »
9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	20,000 »	»	+	(c) 10,000 » 30,000
14	Spese casuali ed eventuali.	5,000 »	»	—	2,000 » 3,000 »
	Totale	53,000 »	»	+	11,200 » 64,200 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.					
19	Assistenza degli emigranti nei porti del Regno - Sorveglianza sulle locande	30,000 »	»	—	(d) 9,000 » 21,000 »
21	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti di imbarco	20,000 »	»	—	(e) 20,000 » <i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	50,000 »	»	—	29,000 » 21,000 »

(a) Aumento necessario per provvedere al pagamento dell'assegno al ragioniere avventizio assunto per l'Ispettorato di Napoli.

(b) Aumento necessario per il pagamento del fitto per il nuovo locale ad uso ufficio dell'Ispettorato dell'emigrazione in Genova e di un magazzino per uso del Commissariato dell'emigrazione in Roma.

(c) Aumento derivante da improrogabili necessità di servizio emergenti principalmente dall'applicazione del nuovo regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione.

(d) Diminuzione per effetto di economie accertate.

(e) Diminuzione dipendente dal fatto che le previste stazioni sanitarie speciali permanenti per gli emigranti nei porti d'imbarco non sono state ancora istituite.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1912-13
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
	<i>Riporto</i> . . .	50,000 »	»	— 29,000 »	21,000 »
25	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	180,000 »	»	+ 50,000 » (a)	230,000 »
26	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari addetti ai servizi dell'emigrazione	326,100 »	»	— 150,000 » (b)	176,100 »
	Totale . . .	556,100 »	»	— 129,000 »	427,100 »
	Assistenza e protezione degli emigrati all'estero.				
37	Sussidi ad uffici od istituti di patronato di beneficenza all'estero.	574,000 »	»	+ 50,000 » (c)	624,600 »
40	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti — Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie.	90,000 »	»	— 30,000 » (d)	60,000 »
	Totale . . .	664,000 »	»	+ 20,000 »	684,000 »
	Totale della parte ordinaria effettiva . . .	1,213,100 »	»	+ 97,800 »	1,115,300 »
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.				
43	Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni di costruzione, di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento e di funzionamento) — Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio — Compensi speciali in caso di epidemie.	600,000	»	— 150,000 » (e)	450,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	600,000 »	»	— 150,000 »	450,000 »

(a) Aumento necessario per provvedere al pagamento di maggiori sussidi alle istituzioni di patronato per emigranti istituite e funzionanti nell'interno del Regno.

(b) Diminuzione che può essere apportata allo stanziamento del capitolo 26 non essendo ancora attuate le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 23 luglio 1911, n. 866 per quanto concerne il numero degli ufficiali medici della Regia marina da adibirsi ai servizi dell'emigrazione.

(c) Aumento necessario per provvedere al pagamento di nuovi sussidi alle istituzioni di patronato per gli emigranti all'estero.

(d) Diminuzione che può essere apportata senza danno del servizio in base ai risultati degli esercizi finanziari precedenti.

(e) Diminuzione che può essere apportata senza danno del servizio.

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	<i>Ripporto</i> . . .	600,000 »	»	— 150,000 »	450,000 »
48 <i>bis</i>	Liquidazione a saldo delle spese per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle esposizioni del 1911 ed alla esposizione internazionale di igiene del 1912	»	»	+ (a) 5,800 »	5,800 »
	<i>Totale</i>	600,000 »	»	— 144,200 »	455,800 »
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	1,813,100 »	»	— 242,000 »	1,571,100 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
49	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	»	+ (b) 72,223 »	72,223 »
	<i>Totale del Movimento di capitali</i>	<i>per memoria</i>	»	+ 72,223 »	72,223 »

(a) Aumento necessario per provvedere alla liquidazione delle spese relative alla partecipazione del Commissariato dell'emigrazione all'esposizione internazionale d'igiene tenuta nel 1912 in Roma.

(b) In seguito alle variazioni apportate alle tabelle dell'entrata e della spesa si hanno i seguenti risultati:

Maggiore entrata effettiva L. 344,000
Minore spesa effettiva » 242,000

Onde un miglioramento di L. 586,000

Tale miglioramento non rende più necessaria la vendita di titoli prevista per provvedere alle maggiori spese secondo le tabelle approvate colla legge dello stato di previsione in lire 526,317, anzi lascia un margine di lire 59,623 che rappresenta l'avanzo di bilancio effettivo secondo le previsioni rettificate.

Tenuto però conto che nella categoria del movimento di capitali si introiteranno lire 12,600, la somma da impiegare in titoli di Stato, secondo le prescrizioni della legge 17 luglio 1910, n. 538, sale a lire 72,223.

**RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato
per l'esercizio finanziario 1912-13.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1912-13
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
Spese generali	342,206 »	»	+ 11,200 »	353,406 »
Diffusione di notizie utili per gli emigranti.	44,000 »	»	»	44,000 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	1,007,000 »	»	— 129,000 »	878,000 »
Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	1,763,171 »	»	+ 20,000 »	1,783,171 »
Fondi di riserva	300,000 »	»	»	300,000 »
Totale delle spese ordinarie effettive	3,456,377 »	»	— 97,800 »	3,358,577 »
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.				
Totale delle spese straordinarie effettive	947,300 »	»	— 144,200 »	803,100 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	4,403,677 »	»	— 242,000 »	4,161,677 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	»	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	4,403,677 »	»	— 242,000 »	4,161,677 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	+ 72,223 »	72,223 »
Totale generale della Spesa	4,403,677 »	»	— 169,777 »	4,233,900 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1116).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.
(Approvato).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-14
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	10,000 »	»	10,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione.	440,000 »	+ (a) 34,000 »	474,000 »
Totale			450,000 »	+ 34,000 »	484,000 »
Contributi a carico dei vettori.					
3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	16,000 »	»	16,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,200,000 »	+ (b) 400,000 »	2,600,000 »
5	5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori.	80,000 »	»	80,000 »
6	6	Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno dei proscafi non iscritti in patente	50,000 »	»	50,000 »
Totale			2,346,000 »	+ 400,000 »	2,746,000 »
Contributi diversi.					
7	7	Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro	80,000 »	»	80,000 »

(a) Aumento in dipendenza del maggior numero di titoli fruttiferi acquistati durante l'esercizio 1912-13.

(b) Maggior somma che si prevede realizzare per tasse, d'imbarco degli emigranti sulla base dei risultati degli esercizi precedenti, data la ripresa dell'emigrazione per l'America del Sud e l'applicazione della tassa per gli emigranti imbarcati all'estero anche se non arruolati nel Regno ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento per la gestione amministrativa o contabile del Fondo per l'Emigrazione approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, n. 556.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-14
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
8	8	Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio sanitario da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	440,000 »	»	440,000 »
9	9	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	300,000 »	»	300,000 »
		Totale . . .	740,000 »	»	740,000 »
		Entrate diverse.			
10	10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	5,000 »	»	5,000 »
11	11	Pene pecuniarie speciali per le contravvenzioni nei viaggi di ritorno compiuti senza licenza consolare (Art. 13 <i>ter</i> legge 17 luglio 1910, n. 538)	100,000 »	»	100,000 »
12	12	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	1,000 »
13	13	Entrate diverse e impreviste	2,000 »	»	2,000 »
14	14	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
15	15	Somme dovute in esecuzione di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione da corrispondersi agli emigranti, e interessi sulle dette somme	153,300 »	»	153,300 »
		Totale	261,300 »	»	261,300 »
		Totale delle entrate effettive ordinarie	3,877,300 »	+ 434,000 »	4,311,300 »

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI			
16	16	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del fondo per l'emigrazione	526,377 »	— 513,377 » (a)	13,000 »
		Totale del movimento di capitali . . .	526,377 »	— 513,377 »	13,000 »
		RIASSUNTO			
		CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,877,300 »	+ 434,000 »	4,311,300 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	526,377 »	— 513,377 »	13,000 »
		Totale generale dell'Entrata . . .	4,403,677 »	— 79,377 »	4,324,300 »

(a) Le previsioni della entrata e della spesa per l'esercizio 1913-14 rendono inutile la vendita di titoli fruttiferi di proprietà del fondo per l'emigrazione. È necessario però inscrivere nel capitolo 16 la somma che sarà realizzata nel corso dell'esercizio per la quota di rimborso dei certificati ferroviari 3.65 per cento e per obbligazioni ferroviarie 3 per cento che eventualmente fossero rimborsate nelle estrazioni annuali.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.					
Spese generali.					
1	1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione			
1	2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	174,400 »	+ 4,200 » (a)	168,200 » 10,400 »
2	3	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.	19,306 »	+ 64 » (b)	19,370 »
3	4	Rimunerazioni al personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari	15,000 »	+ 15,000 » (c)	30,000 »
4	5	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco, compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538	15,000 »	»	15,000 »
5	6	Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco - Compensi per lavori straordinari	14,000 »	+ 4,000 » (d)	18,000 »
6	7	Rimunerazioni al personale di servizio presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	5,000 »	»	5,000 »
7	8	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	6,000 »	»	6,000 »
8	9	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	23,000 »	+ 6,000 » (e)	29,000 »
9	10	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	20,000 »	»	20,000 »
10	11	Moduli e registri per uso d'ufficio (spese di stampa e di acquisto)	10,000 »	»	10,000 »
11	12	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati	2,500 »	»	2,500 »
<i>Da riportarsi</i>			304,206 »	+ 29,264 »	333,470 »

- (a) Aumento necessario per provvedere al pagamento dei sessenni che maturano nell'esercizio 1913-14 e delle indennità *ad personam* concesse ai funzionari nominati in pianta stabile con stipendio inferiore a quello da essi precedentemente goduto, specialmente in base alle norme approvate col Regio decreto 4 dicembre 1910, n. 876
- (b) Contributo al fondo pensioni sui sessenni che si maturano nell'esercizio 1913-14.
- (c) Maggiore spesa necessaria per il pagamento degli assegni agli impiegati avventizi assunti col parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza per provvedere al normale funzionamento del servizio.
- (d) Aumento che si ritiene necessario per l'assunzione di personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco specialmente per il maggior lavoro di contabilità da eseguirsi in seguito all'applicazione del nuovo regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, n. 556.
- (e) Maggiore spesa derivante dal nuovo contratto di affitto dei locali ad uso ufficio dell'Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Genova e per l'affitto di un magazzino per il deposito di stampati e delle pubblicazioni del Commissariato.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		<i>Riporto</i>	304,206 »	29,264 »	333,470 »
12	13	Spese di posta, telegrafo e telefono	22,000 »	»	22,000 »
13	14	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	6,000 »	»	6,000 »
14	15	Spese casuali ed eventuali	5,000 »	»	5,000 »
15	16	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato, e degli uffici dipendenti nel Regno e all'estero.	5,000 »	+ 2,000 » (a)	7,000 »
		Totale	342,206 »	+ 31,264 »	373,470 »
		Diffusione di notizie utili per gli emigranti.			
16	17	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione).	15,000 »	»	15,000 »
17	18	Bollettino dell'emigrazione e altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, stampa, imballaggio e spedizione)	29,000 »	»	29,000 »
		Totale	44,000 »	»	44,000 »
		Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.			
18	19	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminazione, manutenzione, locali, ecc)	40,000 »	»	40,000 »
19	20	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco - Indennità ai medici igienisti - Assistenza degli emigranti nei porti del Regno	30,000 »	»	30,000 »
20	21	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli	20,000 »	»	20,000 »
21	22	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali permanenti per gli emigranti nei porti d'imbarco	20,000 »	»	20,000 »
22	23	Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Spese per il funzionamento del Regio ufficio dell'emigrazione nei confini di terra e dei servizi distaccati (Spese d'ufficio; di affitto			
		<i>Da riportarsi</i>	110,000 »	»	110,000 »

(a) Aumento che si propone per l'acquisto di mobili per uso dell'ispettorato dell'emigrazione in Genova in seguito all'ampliamento dei locali d'ufficio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		<i>Riporto</i>	110,000 »	»	110,000 »
		locali, assegni e indennità al personale di ruolo e avventizio)	90,000 »	+ 30,000 » (a)	120,000 »
23	24	Spese di viaggio, indennità di trasferta, di missione ed di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'interesse dell'emigrazione	16,000 »	»	16,000 »
24	25	Commissioni arbitrali per gli emigranti.	6,000 »	»	6,000 »
25	26	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	180,000 »	»	180,000 »
26	27	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione e contributo per il miglioramento del ruolo del corpo sanitario militare marittimo	326,100 »	»	326,100 »
27	28	Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	270,000 »	»	270,000 »
28	29	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	7,900 »	»	7,900 »
29	30	Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
30	31	Spese di liti	1,000 »	»	1,000 »
		Totale	1,007,000 »	+ 30,000 »	1,037,000 »
		Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.			
31	32	Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli Addetti consolari per l'emigrazione	67,100 »	»	67,100 »
32	33	Contributo al Fondo pensioni per gli Ispettori viaggianti	3,071 »	»	3,071 »
		<i>Da riportarsi</i>	70,171 »	»	70,171 »

(a) Aumento che si prevede necessario per dare maggiore impulso ai servizi di sorveglianza sull'emigrazione clandestina anche coll'impianto di servizi distaccati temporaneamente dove se ne riconosca la necessità.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		<i>Riporto</i>	70,171 »	»	70,171 »
33	34	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli Ispettori viaggianti ed agli Addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici (affitto di locali, remunerazione al personale, posta, telegrafo e spese varie d'ufficio)	204,000 »	»	204,000 »
34	35	Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione - Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 »	»	55,000 »
35	36	Rimborso alla Direzione generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione, per l'incremento delle scuole italiane in America	400,000 »	»	400,000 »
38	37	Rimborso alla Direzione Generale delle scuole all'estero delle spese disposte, d'accordo con il Commissariato dell'emigrazione per i maestri e medici agenti nell'America Meridionale	50,000 »	»	50,000 »
37	38	Sussidi ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza all'estero	574,000 »	»	574,000 »
39	39	Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro - Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estere	300,000 »	»	300,000 »
40	40	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	90,000 »	»	90,000 »
		Totale	1,743,171 »	»	1,743,171 »
		Fondi di riserva.			
41	41	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »	»	100,000 »
42	42	Fondo di riserva per le spese impreviste	200,000 »	»	200,000 »
		Totale	300,000 »	»	300,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive	3,436,377 »	+ 61,264 »	3,497,641 »
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			
43	43	Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento) - Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio - Compensi speciali in caso di epidemie	600,000 »	- 150,000 » (a)	450,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	600,000 »	- 150,000 »	450,000 »

(a) Riduzione che può essere apportata senza danno del servizio ed in considerazione dei risultati ottenuti nell'esercizio precedente.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1913

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1912-913	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1913-914
Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914				
		<i>Riparto</i>			
44	44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	600,000 »	— 150,000 »	450,000 »
45	45	Statistica dei rimpatri — Compensi per lavori a cottimo	106,000 »	»	103,000 »
46	46	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	8,000 »	»	8,000 »
47	47	Indennità ai Regi Uffici diplomatici e consolari per le maggiori spese sostenute per il servizio della leva militare all'estero	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
35	48	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc)	80,000 »	»	80,000 »
48	49	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero (studi speciali, visite agli iscritti di leva, ecc)	20,000 »	»	20,000 »
		Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione	153,300 »	»	153,300 »
		Totale delle spese straordinarie effettive	967,300 »	— 150,000 »	817,300 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	4,403,677 »	— 88,736 »	4,314,941 »
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
49	50	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	+ 9,359 » (a)	9,359 »
		Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	+ 9,359 »	9,359 »
		RIASSUNTO			
		CATEGORIA I. — Spese effettive	4,403,677 »	— 88,736 »	4,314,941 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	»	+ 9,359 »	9,359 »
		Totale generale della Spesa	4,403,677 »	— 79,377 »	4,324,300 »

(a) Stanziamento che corrisponde all'avanzo previsto di bilancio e che, a norma dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538 deve essere impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. A questo capitolo si iscriveranno anche le somme che, in seguito alle situazioni di cassa, l'Amministrazione ritenesse opportuno di impiegare nel corso dell'esercizio.

TABELLA A.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo presso il Commissariato dell'emigrazione (per la parte che si riferisce all'indennità di congedamento, prevista dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.
4	Rimunerazione personale avventizio presso la sede centrale del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari (per la parte che si riferisce ai lavori straordinari).
9	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati.
13	Spese di posta, telegrafo e telefono.
19	Visite preliminari e definitive delle navi in partenza con emigranti - Indennità alle Commissioni di visita, a periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (illuminazione, manutenzione locali, ecc).
21	Disinfezioni del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli
25	Commissioni arbitrali per gli emigranti.
28	Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
29	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
31	Spese di liti.
32	Stipendi agli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli addetti consolari per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
49	Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione » (N. 1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni che riguardano l'assestamento del bilancio di previsione contenute nelle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nelle altre leggi concernenti le amministrazioni per le quali è fatto obbligo di provvedere all'assestamento dei relativi bilanci.

Le modificazioni da recare alle preindicate leggi saranno approvate per Decreto Reale da convertirsi in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 » (N. 1133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1133).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alle spese che occorrono fino al 31 dicembre 1913 per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica sarà provveduto mediante l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore del Ministero della guerra, in conformità della legge 17 luglio 1910, n. 511.

(Approvato).

Art. 2.

L'ammontare di buoni del tesoro ordinari, che il ministro del tesoro ha facoltà di emettere secondo la legge di approvazione del bilancio dell'entrata, potrà essere aumentato di una somma non superiore a cento milioni di lire durante l'esercizio finanziario 1913-14.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione delle somme che, in aggiunta a quella stanziata nel capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1913-14, risulteranno necessarie per effetto della disposizione del presente articolo e della legge di approvazione del bilancio dell'entrata.

(Approvato).

Art. 3.

I Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati a valersi delle somme iscritte nei propri bilanci per effetto dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1912, n. 1352, anche pel pagamento delle spese ordinate prima del mese di dicembre 1912 in dipendenza della spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Sui fondi assegnati al Ministero della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1352, potranno venire imputate, fino alla somma di lire 9,000,000, spese concernenti acquisto di navi e di galleggianti disposto con le norme della legge 4 aprile 1912, n. 306.

Le somme disponibili su quelle già stanziare e quelle tuttora da stanziare nei bilanci della guerra e della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 29 dicembre 1912, n. 1357, saranno per ciascuno dei due bilanci distinte in due capitoli. Nel primo capitolo, con la denominazione: « Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » saranno compresi i fondi destinati alle restituzioni dovute al tesoro in dipendenza delle aperture di crediti straordinari convalidate con le leggi 28 marzo 1912, n. 232 e 29 dicembre 1912, n. 1357. Nell'altro capitolo, con la denominazione: « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica », saranno stanziare le rimanenti somme.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi 1912-13 e 1913-14 le variazioni risultanti dalle disposizioni del precedente capoverso.

(Approvato).

Art. 4.

Le maggiori spese che dovessero verificarsi su alcuni capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 in conseguenza di richiamo di classi dal congedo, del maggior numero di incorporati nella classe di leva, del maggior numero di ufficiali richiamati dal congedo, nonché di altri fatti dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, saranno poste a carico dei fondi autorizzati per la detta spedizione.

(Approvato).

Art. 5.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana è esonerata dal rimborsare al Ministero della guerra la somma di lire 1,197,000 per il noleggio della nave *Menfi* e per somministrazioni ricevute durante la campagna della Libia.

(Approvato).

Art. 6.

La somma che risulterà disponibile sull'avanzo di gestione dell'esercizio 1912-13 dopo aver prelevato lire 4,000,000 per il Demanio forestale dello Stato (legge 2 giugno 1910, numero 277) e la quota che si riconosca opportuna per la costruzione di edifici dello Stato nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) avrà la seguente destinazione:

a) lire 42,000,000 saranno assegnate in conto delle spese occorse per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (legge 29 dicembre 1912, n. 1357);

b) la somma residua si aggiungerà agli stanziamenti dei capitoli numeri 127 e 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-913, rimanendo di altrettanta somma diminuiti i fondi autorizzati per gli esercizi 1915-916 e successivi a termini dell'art. 2, primo capoverso, della legge 15 maggio 1913, n. 428.

Alla iscrizione in bilancio delle indicate somme sarà provveduto con decreti del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 7.

Le spese per i servizi nella Tripolitania e nella Cirenaica di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312, passano a carico del Ministero delle colonie a decorrere dal 1° gennaio 1913, fermo rimanendo il disposto dei Reali decreti 9 gennaio 1913, nn. 9 e 10 concernenti fondi stanziati negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

Per le entrate riscosse nella Libia e nelle isole dell'Egeo a tutto il 31 dicembre 1912 potrà essere consentito il versamento al netto in quei casi nei quali con le entrate stesse siasi provveduto al pagamento di spese da parte degli agenti incaricati della riscossione.

Tali spese, previo riconoscimento della loro regolarità da parte delle competenti amministrazioni, costituiranno elementi di discarico nei conti da rendersi dagli agenti predetti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per il risanamento della città di Napoli » (Numero 1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il risanamento della città di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per il risanamento e conseguente ampliamento della città di Napoli, giusta i piani che, in esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, vennero approvati con i Regi decreti 25 luglio 1885, 7 gennaio 1886, n. 3618, 22 luglio 1886, n. 3983, 9 dicembre 1886, n. 4182, 17 marzo 1889, n. 6024, 2 giugno 1889, n. 6105, 7 agosto 1896, n. 380, e 31 agosto 1896, n. 408.

È confermata al comune di Napoli la facoltà prevista dall'art. 10 del Regio decreto 7 gennaio 1886, n. 3618, di presentare nuove proposte per il risanamento di altri quartieri, non contemplati nei piani suddetti, e conseguente ampliamento della città, e gli è concessa quella di chiedere al Governo del Re la reintegrazione, nel piano di risanamento, delle opere stralciate per effetto del Regio decreto 16 maggio 1895, n. 362.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato, saranno approvate le modificazioni, le varianti od aggiunte ai piani per le opere anzidette e saranno assegnati i termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

(Approvato).

Art. 3.

Alle opere medesime sono estese le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e, in quanto siano applicabili, anche quelle contenute nelle successive leggi sul risanamento di Napoli, e nei relativi regolamenti.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione delle opere contemplate dal precedente articolo primo è concessa al comune di Napoli la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere medesime, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con regolamento speciale da proporsi dall'Amministrazione comunale, e da approvarsi con R. decreto saranno determinate le norme per l'applicazione del detto contributo.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re emanerà le norme per la esecuzione della presente legge, riunendole e coordinandole in unico regolamento, con le disposizioni per la esecuzione di tutte le leggi relative al risanamento e conseguente ampliamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Norme per la stazzatura delle navi » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la stazzatura delle navi ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le regole per la stazzatura delle navi sono stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, e il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

Nella determinazione di tali regole si terrà conto degli accordi internazionali e dei si-

stemi generalmente adottati in materia di stazzatura.

È abrogato l'art. 1 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata all'estero » (N. 1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata all'estero ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

La restituzione dell'imposta sulla birra prodotta nel Regno ed esportata all'estero avrà luogo in ragione di lire 1.20 per grado e per ettolitro, col minimo di 10° e col massimo di 16°.

La presente legge avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo » (N. 1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1124).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo, deliberato dal Consiglio comunale, colle relative norme di esecuzione, nelle sedute 13 luglio e 8 agosto 1908, e modificato colle deliberazioni 25 novembre 1911, 29 febbraio 1912, 21 dicembre 1912 e 21 marzo 1913, raccolte nell'allegato testo unico.

Un esemplare del detto piano, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, dovrà essere depositato allo Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di quindici anni dalla pubblicazione della presente legge. Tale termine potrà essere prorogato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fino ad anni venticinque dal suo inizio.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata al comune di Cuneo la facoltà di chiamare a contributo, per ragioni di migliorìa, i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere del piano.

A titolo di contributo per l'apertura di nuove vie, ciascuno dei proprietari confinanti dovrà cedere gratuitamente al Municipio il suolo stradale, per ogni fronte in cui sia proprietario, fino alla linea mediana delle vie stesse e rimborsare al comune le spese per la formazione del primo selciato, quando occorra.

Tale obbligo di contributo sussiste pure per i proprietari frontisti ai corsi e alle piazze, fino al massimo di metri 9 per ciascuna fronte.

Entro questo limite sono pure tenuti al contributo gratuito del suolo stradale i proprietari latitanti per ogni fronte al viale Angeli per l'apertura dei controviali, e quelli latitanti al Corso Nizza per il suo ingrandimento, qual'è previsto dal piano regolatore.

Se il proprietario del terreno fabbricabile non ha la proprietà del suolo stradale, sarà obbli-

gato a rimborsarne al Municipio il valore, ove il suolo appartenga al Municipio, o altrimenti il prezzo che il Municipio, debba pagare per acquistarlo.

(Approvato).

Art. 4.

I proprietari contigui non fronteggianti le nuove vie o piazze, saranno obbligati al contributo di cui all'articolo precedente nella misura e nei termini di cui agli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'importo del contributo non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto, in proporzione, ai proprietari frontisti dello stesso isolato.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora per effetto del contributo di cui agli articoli precedenti, e dell'apertura delle nuove vie, talune aree risultassero inedificabili, ovvero di edificabilità molto difficile, il comune dovrà a richiesta degli interessati, e potrà, ove lo creda, procedere d'ufficio alla espropriazione delle aree stesse.

(Approvato).

Art. 6.

Al contributo di miglioria, nella misura e nei termini di cui agli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, saranno pure tenuti i proprietari di fabbricati ed aree attigue, fronteggianti o laterali ai fabbricati la cui demolizione, a scopo di risanamento o miglioramento edilizio, è prevista nel piano.

(Approvato).

Art. 7.

È concessa al comune la facoltà di espropriare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i beni compresi nelle aree del piano, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o rinnovato, a termini del piano regolatore, le costruzioni che vi esistessero, entro il termine di sei anni a partire dalla pubblicazione della presente legge, per le vie già esistenti, e dall'apertura delle vie, per quelle di nuova costruzione.

(Approvato).

Art. 8.

Nel caso in cui le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengano a due o più proprietari, e non sia intervenuto fra di loro accordo per la costruzione di un unico caseggiato occupante l'intera area, o di più caseggiati separati fra di loro da spazi liberi di almeno metri 8, il comune potrà procedere alla espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area, che siano necessarie per assicurare l'esecuzione del piano.

(Approvato).

Art. 9.

Le indennità per le espropriazioni da compiersi in dipendenza della presente legge saranno determinate in base alla legge 15 gennaio 1885, n. 2992.

(Approvato).

Art. 10.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capitoli 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 36-bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1905-06 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 662,505,842.37 delle quali furono riscosse . » 545,277,554.05 e rimasero da riscuotere . . L. 117,228,288.32

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 662,505,842.37 delle quali furono pagate . » 532,916,888.39 e rimasero da pagare . . . L. 129,588,953.98

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 804).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907 per la competenza propria dell'esercizio finanziario medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in L. 796,450,702.59 delle quali furono riscosse » 716,303,027.32 e rimasero da riscuotere . L. 80,147,675.27
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in L. 796,450,702.59 delle quali furono pagate . » 744,985,382.70 e rimasero da pagare . . L. 51,465,319.89
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-1906 restano determinate in L. 117,228,288.42 delle quali furono riscosse » 115,898,447.42 e rimasero da riscuotere . L. 1,329,841. »
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-1906 restano determinate in L. 129,588,953.98 delle quali furono pagate . » 121,991,291.98 e rimasero da pagare . . L. 7,597,662. »
(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-1907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-1907 (articolo 1) L.	80,147,675.27
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio precedente (art. 3) »	1,329,841. »
Resti attivi al 30 giugno 1907. L.	<u>81,477,516.27</u>

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-1907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-1907 (articolo 2) L.	51,465,319.89
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio precedente (art. 4) »	7,597,662. »
Resti passivi al 30 giugno 1907. L.	<u>59,062,981.89</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-08 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 805).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1907-1908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici, in L. 1,007,304,931.97 delle quali furono riscosse . . » 951,535,571.21 e rimasero a riscuotere. . L. 55,769,360.76

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ivi compreso nella somma di lire 43,358,814.66 il prodotto netto da versarsi al tesoro, sono stabilite in L. 1,007,304,931.97 delle quali furono pagate . . » 947,173,443.27 e rimasero a pagare. . . L. 60,131,488.70

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 81,477,516.27 delle quali furono riscosse . . » 76,688,730.01 e rimasero a riscuotere . . L. 4,788,786.26

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-1907 restano determinate in L. 59,062,981.89 delle quali furono pagate. . . » 49,294,339.17 e rimasero da pagare . . . L. 9,768,642.72

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste a riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (art. 27). L. 55,769,360.76

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 29) » 4,788,786.26

Residui attivi al 30 giugno 1908 L. 60,558,147.02

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (art. 28). L. 60,131,488.70

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 30) » 9,768,642.72

Residui passivi al 30 giugno 1908 L. 69,900,131.42

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (N. 1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge :

(V. stampato n. 1140).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

E approvata a tutti gli effetti la diffida notificata, addì 11 gennaio 1913, per il riscatto dei due tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone della ferrovia Aulla-Lucca, concessi mediante la convenzione 15 dicembre 1905, approvata con Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 654, restando in tal modo risolta anche la concessione del solo esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca fatta mediante convenzione 14 luglio 1911, approvata con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, convertito in legge con l'art. 18 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

Il corrispettivo di riscatto pei detti due tronchi in concessione piena, a titolo di rimborso del costo di costruzione e della spesa per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, non potrà eccedere rispettivamente la somma di lire 16,465,921 e lire 781,300 salvo l'aumento del 5 per cento a titolo di premio.

Per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio, che, a norma dell'art. 8 della convenzione approvata con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, è stato provveduto dalla Ditta concessionaria e dalla Società subconcessionaria per l'esercizio del tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca, viene autorizzata una spesa che in niun caso potrà superare la somma di lire 300,000.

I pagamenti per l'indennità di riscatto e per l'acquisto del materiale mobile e di esercizio di cui al comma precedente saranno fatti a favore del concessionario e della subconcessionaria salvo alle dette parti di regolare reciprocamente i loro rapporti di dare ed avere.

(Approvato).

Art. 2.

Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1.

In pendenza del collaudo definitivo dei due tronchi dati in concessione piena e della liquidazione dell'indennità di riscatto, il Governo è autorizzato a continuare a corrispondere al concessionario ed alla subconcessionaria, a titolo di provvisoria sull'indennità stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione sinora pagata per i suindicati tronchi di ferrovia.

Presi in consegna i tre tronchi ferroviari di cui all'art. 1 insieme alla relativa dotazione di materiale mobile e di esercizio, decorrerà a favore del concessionario e della subconcessionaria l'interesse legale del 5 per cento sulle somme che risulteranno dovute agli stessi a titolo d'indennità di riscatto nonchè pel valore di acquisto del materiale mobile e di esercizio a norma dell'articolo precedente.

Per le deficienze che risulteranno accertate nella costruzione dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone nonchè per quelle dipendenti da non regolare manutenzione dei tronchi stessi e rispettive dipendenze, ed infine per quelle relative alla buona conservazione del materiale rotabile e d'esercizio in dotazione dei detti tronchi non compete alcun premio nè al concessionario nè alla subconcessionaria dell'esercizio sulla corrispondente spesa la quale non va perciò portata per tale parte in aumento del costo di costruzione e della spesa di fornitura dei detti materiali.

(Approvato).

Art. 3.

Il concessionario e la subconcessionaria debbono, in tempo utile, prendere con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accordi per la consegna dei due tronchi ferroviari di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, di guisa che essi possano essere esercitati dall'Amministrazione stessa a decorrere dall'11 luglio 1913, consegnandoli in istato di regolare manutenzione.

Il concessionario e la subconcessionaria debbono rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovrà sostenere per la esecuzione dei lavori che saranno eventualmente richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo dei tronchi stessi.

(Approvato).

Art. 4.

Il concessionario e la subconcessionaria sono tenuti a consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca e relative dipendenze nonchè la rispettiva dotazione di materiale mobile e d'esercizio in condizione di regolare manutenzione ed in tempo utile perchè esso possa essere esercitato dall'Amministrazione stessa a decorrere dall'11 luglio 1913.

Qualora nel procedere alla presa in consegna del detto tronco, risultasse la necessità di eseguire lavori per mettere la linea od il materiale predetto in buono stato di manutenzione, verrà fatta d'accordo tra il concessionario, la subconcessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una perizia della spesa relativa che sarà dedotta dal corrispettivo di riscatto dovuto per gli altri due tronchi; in caso di disaccordo, si procederà a norma dell'atto di concessione approvato con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434.

La subconcessionaria è tenuta pure a consegnare i materiali di scorta e consumo nei limiti richiesti per un regolare esercizio ed in condizioni che essi siano servibili alla loro destinazione, asportando i materiali rimanenti; in caso di disaccordo, sia sulle condizioni dei detti materiali, sia sulla determinazione del relativo prezzo di stima, la risoluzione delle vertenze sarà demandata ad un collegio di arbitri, a norma dell'atto di concessione sopracitato.

(Approvato).

Art. 5.

La subconcessionaria dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone è tenuta a consegnare il tempo utile il materiale rotabile e d'esercizio nella quantità e qualità risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione salvo, in caso contrario, ad addebitarle le spese per le eventuali riparazioni.

La subconcessionaria deve pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

Per le eventuali divergenze circa le questioni

di cui ai due comma precedenti la definizione sarà deferita a giudizio d'arbitri.

Non sarà corrisposto il corrispettivo di riscatto se non dopo che sarà avvenuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione dello Stato a titolo di partecipazione ai prodotti della ferrovia, di tasse erariali e simili; di quelli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio dei detti tronchi a titolo di uso delle stazioni comuni, di esercizio di esse, di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte, dell'eventuale corrispettivo per deficiente manutenzione del troneo Lucca-Bagni di Lucca di cui al precedente articolo, nonchè delle somme vincolate a norma della convenzione 4 gennaio 1912 approvata con Regio decreto 22 febbraio 1912, n. 229.

(Approvato).

Art. 6.

Prima dell'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, la subconcessionaria dovrà consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tutti i contratti vigenti al momento della presentazione della presente legge e relativi all'esercizio dei tronchi Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone.

(Approvato).

Art. 7.

Sui tre tronchi di linea di cui all'art. 1, rimarranno provvisoriamente in vigore le tariffe per viaggiatori e le condizioni e norme rispettivamente vigenti, integrate, in quanto occorra con le soprattasse per gl'Istituti di previdenza e con l'aumento previsto dalla legge sull'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato con facoltà di estendere le tariffe dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo ed Aulla-Monzone ai nuovi tronchi confinanti che si aprissero successivamente all'esercizio e salvo l'osservanza dell'art. 14 comma e (prima parte) della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Con l'apertura all'esercizio dell'intera linea Aulla-Lucca saranno applicate le tariffe e norme e condizioni normali della rete dello Stato.

Sui tronchi di cui all'art. 1 saranno applicate le tariffe, norme e condizioni per il tra-

sporto dei bagagli, cani e merci sia in servizio interno che cumulativo con altre Amministrazioni in vigore sulle ferrovie dello Stato, nonchè quelle relative alle concessioni speciali ed ai trasporti militari.

(Approvato).

Art. 8.

Sui tronchi ferroviari di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere conservato, all'atto dell'applicazione della legge stessa, il numero dei treni per ognuno di essi, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo.

Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col Reale decreto 28 giugno 1912, n. 728.

(Approvato).

Art. 9.

Il personale stabile ed in prova, addetto all'esercizio dei tronchi ferroviari: Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, che si trovava in servizio della subconcessionaria dei tronchi stessi all'11 gennaio 1913, passa coll'11 luglio 1913 alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purchè abbia i requisiti fisici stabiliti dalla detta Amministrazione per le visite di revisione e soddisfi alle altre condizioni richieste dal vigente regolamento per l'ammissione in servizio del personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione dei limiti di età e salvo il disposto dell'alinea seguente.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti aventi qualifica che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è assimilabile a gradi superiore al nono della tabella graduatoria organica delle ferrovie stesse, a meno che accettino una qualifica di grado inferiore all'ottavo. Sono pure esclusi gli agenti, resisi dimissionari od esonerati dal servizio dalle Società già esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e dalle ferrovie dello Stato, e quelli che, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, hanno raggiunto i limiti di età pel collocamento a riposo d'ufficio.

Dal Consiglio d'amministrazione delle fer-

rovie dello Stato saranno stabiliti per ciascun agente la qualifica della tabella graduatoria e lo stipendio o la paga, con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti.

(Approvato).

Art. 10.

Gli agenti che, secondo l'articolo precedente, passeranno al servizio delle ferrovie dello Stato e che all'11 luglio 1913 non avranno superato il trentacinquesimo anno di età, saranno iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico, approvato con Regio decreto n. 229 del 22 aprile 1909, ed avranno facoltà di riscattare, a' termini dell'art. 37 del testo medesimo, il tempo passato al servizio dell'esercizio sui tronchi di cui all'art. 1.

Quelli che a detta data avranno più di trentacinque anni di età continueranno ad essere iscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia e non sarà loro applicabile il disposto del terzo ultimo comma dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Qualora la concessionaria o la subconcessionaria non avessero ottemperato al disposto dell'art. 30 del capitolato annesso alla convenzione 15 dicembre 1905, circa l'iscrizione o l'assicurazione del personale alla Cassa nazionale di previdenza, o vi avessero ottemperato solo in parte, si farà il computo delle somme che per ciascun agente avrebbero dovuto essere versate dall'esercente a titolo di contributo a norma del citato articolo; vi saranno aggiunte quelle effettivamente trattenute al personale, e la concessionaria o la subconcessionaria predette saranno obbligate a versare allo Stato, coi relativi interessi, le somme risultanti, sotto deduzione della parte eventualmente già corrisposta alla Cassa nazionale.

Tali somme, per coloro che dovranno essere iscritti al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, serviranno per il riscatto di tutto o di parte del tempo impiegato in servizio della Società e la eventuale rimanenza andrà in conto della tassa d'*entrata*; per quelli invece iscritti o da iscrivere alla Cassa nazionale di previdenza le dette somme saranno versate alla Cassa stessa per conto dei singoli agenti a cura dell'Amministrazione ferroviaria.

(Approvato).

Art. 11.

Per la provvista dei fondi occorrenti per il pagamento della indennità di riscatto e della somma per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente articolo 2 sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci, salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per la sovvenzione, prima dovuta al concessionario dei tronchi ferroviari ora riscattati.

(Approvato).

Art. 12.

È prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione, all'industria privata, dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone.

Il Governo del Re è autorizzato pure, in relazione ai risultati dell'istruttoria per la concessione dei detti tronchi centrali, a prendere accordi col concessionario e colla sub-concessionaria dei tre tronchi di cui all'art. 1 della presente legge, per prorogare gli effetti del riscatto dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, nonché della concessione del solo esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca, sino a che il Governo non potrà decidere se alla costruzione dei tronchi centrali della Aulla-Lucca debba provvedersi mediante concessione alla industria privata o mediante costruzione a cura diretta dello Stato. I relativi accordi col concessionario e con la sub-concessionaria saranno approvati per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri.

GOIRAN. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Questo progetto di tegge ha per la difesa dello Stato una importanza eccezionale, come è stato già dimostrato in altre occasioni dal senatore Pedotti.

Le intenzioni però del Governo, quali risultano da questo disegno di legge, non ci lasciano perfettamente tranquilli.

Il tronco che rimane da costruirsi potrebbe, secondo le intenzioni manifestate dal Governo, o essere affidato all'industria privata, mediante una concessione, oppure essere eseguito direttamente per conto dello Stato.

Anticamente io sono stato piuttosto contrario alla costruzione diretta per parte dello Stato, perchè quando lo Stato non esercitava le ferrovie, era un costruttore imperfetto; infatti bene altrimenti sa costruire le ferrovie chi deve esercitarle che non colui che deve soltanto costruirle. Lo Stato, a causa dei limitati stanziamenti di bilancio e di altre esigenze proprie alla sua natura, costruiva in passato senza troppo preoccuparsi delle necessità e dei bisogni dell'esercizio.

Ma, ora che lo Stato esercisce le ferrovie, sente maggiormente l'obbligo di costruirle perfettamente, sia dal punto di vista costruttivo in sé stesso, come dal punto di vista dell'esercizio. Perciò io non avrei difficoltà ad accettare che il Governo costruisca il tronco che ancora rimane, per conto diretto dello Stato.

Ma non mi affida il progetto di legge così come è concepito, perchè nulla dice del tempo che lo Stato impiegherebbe, nel caso che assumesse la costruzione diretta, nè dei fondi che bisognerebbe stanziare in questo caso.

Su questo punto, anzi, desidererei che l'onorevole ministro del tesoro, il quale mi sembra abbia ora un aspetto un po' sardonico, mi dicesse quando darà i fondi per costruire questo tronco.

Il Governo non ha preso alcun impegno al riguardo, e noi siamo perfettamente all'oscuro.

È vero che lo Stato si è riservato la facoltà di affidare la costruzione della linea all'industria privata, ma questo non costituisce un obbligo per il Governo. È vero anche che il progetto ha prorogato la scadenza del termine utile per la concessione fino al 31 dicembre; ma e se non riesce a trovare il concessionario?

L'industria privata non costruirà la ferrovia e non la costruirà neppure il Governo, perchè

non c'è nessuno impegno formale che stabilisca se e quando verranno dati i fondi necessari.

Io, quindi desidererei una qualche parola da parte del Governo, per essere sicuro su di un punto, vale a dire se possiamo essere certi della costruzione di questa linea, a non lunga scadenza.

Aggiungo ancora che in questi tempi di agitazioni elettorali si può anche andare incontro a pericoli di ritardi che non si possono prevedere. Ho sentito dire, per esempio, che si tratta di modificare il tracciato di questa linea per avvicinarla al comune di Fivizzano in modo che questa linea si allaccerebbe ad un'altra linea in progetto che da Fivizzano per Castelnuovo dei Monti raggiungerebbe Sassuolo.

Io comprendo che tutto questo, come ho detto, può essere forse soltanto il frutto di maneggi elettorali; ma può ritardare la soluzione del problema della difesa del paese.

La variante che si avrebbe in animo di proporre non solo storpierebbe il tracciato della linea, ma ne aumenterebbe il percorso e le pendenze. Io desidererei quindi dagli onorevoli ministri qualche dichiarazione nel senso che il Governo non si presterà a manipolazioni di questo genere. Io attendo di sentire dai banchi del Governo che il progetto è stato studiato a dovere e che sarà eseguito come fu studiato e che la linea sarà costruita sotto la sorveglianza degli ingegneri dello Stato. (*Bene*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Risponderò brevi parole al senatore Goiran per la parte che riguarda il Ministero del tesoro. Come il Senato ricorda, la legge del 21 luglio 1911 stabilì che alla costruzione della parte rimanente della linea Aulla-Lucca si sarebbe provveduto mediante concessione all'industria privata, e se un biennio fosse trascorso senza far luogo alla concessione, si sarebbe provveduto per conto diretto dello Stato. Ora il termine di due anni, che scadrà prossimamente, non è risultato sufficiente per la concessione all'industria privata. È sorta inoltre la questione se si dovesse fare la concessione della costruzione e dell'esercizio ad un tempo, ovvero della sola costruzione, e perciò si è chiesta una proroga fino

al 31 dicembre 1913 per l'esercizio della facoltà della concessione all'industria privata.

Però la legge del 1911, siccome si tratta di corrispondere una sovvenzione chilometrica di parecchie diecine di migliaia di lire, fa obbligo di sottoporre all'approvazione del Parlamento la concessione all'industria privata della parte non ancora costruita dell'Aulla-Lucca. Quindi avverrà che se la concessione all'industria privata sarà fatta per la costruzione e l'esercizio insieme o per la sola costruzione, bisognerà sottoporre la convenzione, che questa concessione accorda, all'approvazione del Parlamento.

Se poi la facoltà di concessione all'industria privata non fosse esercitata, e si dovesse provvedere alla costruzione diretta per parte dello Stato, allora bisognerà chiedere al Parlamento i necessari fondi e stabilire i termini per la costruzione. Io credo che queste dichiarazioni così precise possano soddisfare il senatore Goiran. Certo quel che posso dire a nome del Governo è che al compimento della linea Aulla-Lucca, o mediante concessione all'industria privata o per cura diretta dello Stato, sarà provveduto nel più breve termine possibile, perchè il Governo a questa linea riconosce una grande importanza per la difesa nazionale, senza dire dei benefici che ne deriveranno alle popolazioni. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il mio collega del Tesoro ha già risposto alle osservazioni del senatore Goiran per quanto riguarda la forma di costruzione, ed egli ha avvertito, come la proroga che è contenuta in questo disegno di legge ha lo scopo di lasciare libero lo Stato di valutare quali siano i suoi migliori interessi, quale via sia da scegliere per la costruzione, se cioè la concessione piena all'industria privata, la concessione per la sola costruzione o la costruzione diretta. Il biennio stabilito nella legge 1911 sarebbe scaduto in agosto ed il termine è troppo ristretto perchè il Governo possa avere fatto la scelta della via da seguire, evitando gl'inconvenienti che si sono verificati in altri casi simili. Questo disegno di legge tende ad abbreviare il termine, entro cui si debba decidere la questione; come il senatore Goiran vede, la proroga è limitata al

dicembre di quest'anno. E d'altro canto la proroga era necessaria, perchè da una parte nell'agosto scadevano i due anni stabiliti dalla legge per la costruzione del tronco centrale, e dall'altra erano trascorsi i due anni entro i quali si ha la facoltà di riscatto dei due tronchi estremi; se questo ultimo termine si fosse lasciato trascorrere senza notificare la diffida, non si sarebbe più potuto fare il riscatto di quei tre tronchi che fra vent'anni. Ora, si comprende che, se lo Stato prescegliesse la forma della costruzione diretta dei tronchi centrali, avrebbe avuto bisogno di avere anche l'esercizio, oltrechè la proprietà, dei due tronchi estremi, mentre che, se si dovesse scegliere la forma della concessione piena all'industria privata, ciò non sarebbe stato necessario. Ad ogni modo, in pendenza di una decisione sulle modalità per la costruzione dei tronchi centrali, non è urgente che cessi l'attuale forma di esercizio dei due tronchi estremi.

Dunque, come anche l'Ufficio centrale ha rilevato, vi è una connessione fra la proroga del riscatto e la facoltà chiesta dallo Stato di scegliere la forma migliore di costruzione.

Circa poi l'osservazione fatta dal senatore Goiran di supposte varianti che si stanno studiando, posso assicurare l'on. senatore, che, nè qui, nè in qualunque altra questione di concessione, vi possono essere maneggi politici di nessun genere, che non potrebbero avere nessun effetto, perchè nessuna proposta di variante può sospendere il corso di questo disegno di legge e della costruzione della linea.

Nel corso del biennio si è cercato di eccitare la concorrenza delle offerte private; ma, trattandosi di una linea del costo di quasi 25 milioni, e, come ha accennato l'onor. ministro del tesoro, dovendosi accordare, nel caso di concessione all'industria privata, una sovvenzione altissima stante le gravi difficoltà di costruzione nei luoghi, in cui si svolgerà la parte centrale della linea, si comprende che non si sia potuto in questo lasso di tempo prendere una decisione ponderata sulla convenienza di affidarne l'esecuzione all'industria privata, come era previsto nella legge del 1911. Essendosi d'altra parte compiuto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici l'esame delle modifiche, apportate al progetto primitivo studiato della Direzione tecnica governativa di Lucca, ed essendo ora

il progetto definitivamente approvato, non vi è domanda di variante che possa arrestare il corso di questa costruzione.

Ed, a proposito delle accennate domande di varianti, credo opportuno osservare che tutti sanno che questo succede sempre quando si tratta di costruire una nuova linea, ma, ripeto, tali domande non arresteranno il corso della costruzione della parte centrale della ferrovia Aulla-Lucca dopo il nuovo studio e l'approvazione definitiva del progetto; fra le istanze pervenute ve ne ha una con la subordinata che, se non sia possibile introdurre varianti al progetto, si conceda almeno una diramazione, da Minucciano a Fivizzano.

Ma anche tale domanda non porterà intralcio, sia perchè su di essa io non posso pronunziarmi, non essendo ancora stata esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio di Stato e dal ministro del tesoro, sia perchè, in sostanza, sarebbe un prolungamento della linea. Dopo ciò, può essere sicuro l'onorevole Goiran che null'altro che le difficoltà, inerenti alla risoluzione del problema, hanno impedito fino ad ora una decisione; del resto si procederà, come ha detto il collega del tesoro, con la maggiore rapidità possibile.

La risoluzione del Governo formerà oggetto di uno speciale disegno di legge e nella relazione si indicherà quale forma si proporrà di prescegliere pel compimento della ferrovia Aulla-Lucca. (*Approvazioni*).

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Dopo le esplicite dichiarazioni degli onorevoli ministri interessati, che io spero soddisferanno il collega senatore Goiran, io, quale relatore del disegno di legge, potrei tacermi; tuttavia chiedo di potere aggiungere poche parole.

L'Ufficio centrale si è naturalmente interessato presso il Governo per conoscere precisamente quali sono i suoi intendimenti intorno al momento nel quale si potrà vedere finalmente iniziato e condotto a compimento questo lavoro ferroviario che è di tanto interesse e che da tanti e tanti anni aspetta di essere eseguito, come quello, e fu tante volte ripetuto, che è di somma importanza per la difesa dello Stato.

A parte la questione del perfezionamento che si è cercato di dare allo studio della linea in

questa sua parte centrale, mediante la quale si valica il masso delle alpi Apuane, e che però presenta difficoltà tecniche di costruzione non indifferenti, le quali difficoltà hanno richiesto quindi da parte degli ingegneri governativi nuovi studi e ripetute revisioni del progetto, per introdurre tutti i perfezionamenti che meglio affidassero sulla buona definitiva costruzione della linea; a parte queste difficoltà che hanno richiesto non breve tempo, vi è di mezzo la questione dei tronchi estremi o tronchi iniziali già in esercizio privato.

Sono questi, come è noto, il tronco Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana da una parte, cui fu poi aggiunto, perchè fosse esercitato dallo stesso concessionario e dalla Società subconcessionaria, il primitivo antico tratto, di costruzione dello Stato, Lucca-Bagni di Lucca.

Dall'altra parte vi è il tronco estremo Aulla-Monsone, che viene come all'incontro del precedente, e pur esso stato costruito dalla stessa privata Impresa.

Questi tronchi che includono la parte centrale che ora si dovrà costruire pel loro congiungimento, dati in esercizio ad uno stesso privato concessionario, furono concessi per un periodo di 70 anni, con una sovvenzione chilometrica di 17,500 lire annue, però colla facoltà di poterli riscattare entro il termine di due anni.

Ora, come ha ben ricordato il ministro dei lavori pubblici, insieme alla scadenza dei due anni, fissati dalla legge del 1911, per decidere circa la costruzione del tronco centrale, veniva anche a scadere il lasso di tempo accordato al concessionario per l'anzidetto riscatto. Se si fosse lasciato scadere questo termine, si sarebbe stati poi vincolati per 70 anni all'attuale concessionario; quindi è che la costruzione del tronco centrale restando strettamente legata alla questione del riscatto dei tronchi estremi ha potuto presentare speciali difficoltà di decisioni, e ciò spiegherebbe il nuovo ulteriore ritardo.

Adesso però i due termini del problema, come l'Ufficio centrale ha procurato di mettere in chiaro nella sua relazione (dovutasi molto affrettatamente compilare), i due termini, dico, si legano fra di loro in guisa che forse il Governo non si troverà più molto libero nella scelta che dovrà fare; il che forse potrebbe essere

non cattiva condizione, se dovrà servire a far affrettare il momento in cui la costruzione sarà iniziata, o per appalto, dove altri non si presentino a concorrere (ed in questa condizione di cose sarà difficile che altri possano concorrere) al concessionario e alla subconcessionaria attuale, oppure a cura dello Stato.

A proposito della costruzione a cura dello Stato, mi permetto di non consentire del tutto nell'idea espressa dall'on. senatore Goyran, e cioè che oggidi le costruzioni a cura diretta dello Stato possano meglio corrispondere agli interessi generali, e anche a quelli speciali alle singole linee, di quello che non un tempo; perchè, si dice, adesso è lo Stato stesso che esercita le ferrovie, e quindi le costruisce anche con maggior cura e meglio. In realtà abbiamo esempi recenti ed anche attuali che non ci affidano molto intorno; non fosse altro, alla sollecitudine dei lavori fatti a cura dello Stato. E qui nel caso nostro anche che si facesse presto, poichè ormai si è aspettato troppi anni, la sollecitudine con cui dovrebbero essere condotti i lavori non sarebbe mai troppa.

Pertanto, come del resto già feci nella relazione che porta il mio nome, io debbo qui dichiarare che tra le due, costruzione per cura dello Stato o costruzione per concessione, vedrei più conveniente, dato lo stato delle cose, che la soluzione fosse presa, colla dovuta tutela bensì di tutti gli interessi dello Stato, nel senso di accordarla all'industria privata. Non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ringrazio prima di tutto gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici delle franche dichiarazioni che hanno fatto, le quali mi hanno completamente appagato.

Il senatore Pedotti ha detto di essere favorevole alle concessioni, mentre io sono in massima contrario al sistema delle concessioni, ma io ho detto che in passato lo Stato costruiva meno bene perchè non esercitava le ferrovie, e che ora lo Stato può costruire bene, perchè esercita le ferrovie. Anche una Società privata che debba costruire e non esercitare la ferrovia, nella costruzione baderebbe solo al guadagno, e non si interesserebbe troppo alle esigenze di un buon esercizio.

Perciò io ho detto di preferire il servizio di

Stato con una costruzione di Stato; e ripeto oggi lo Stato è in condizioni di costruir bene le ferrovie, appunto perchè le deve esercitare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai l'articolo 12; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio sino al termine della concessione che ebbe luogo mediante convenzione in data 23 dicembre 1891 approvata con Regio decreto 24 dicembre 1891, n. 760.

Il Governo del Re stabilirà, sentito il concessionario, il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato, le condizioni per l'assunzione dell'esercizio della predetta linea da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE.

Atto di preavviso di riscatto.

L'anno millenovecentotredici, addì undici del mese di gennaio in Roma:

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle LL. EE. i ministri onorevole avvocato Ettore Sacchi e onorevole commendator Francesco Tedesco, domiciliati per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Roma, ove ho domicilio;

Visto l'articolo 9 della convenzione 15 dicembre 1905, approvata con Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 654, per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi di ferrovia Aulla-Monzzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1912, n. 893, con cui la Società anonima Unione industriale fu riconosciuta quale subconcessionaria dell'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Castelnuovo di Garfagnana e Monzone-Aulla;

Visti l'articolo 18 della predetta convenzione 15 dicembre 1905 e l'articolo 5 del contratto 14 luglio 1911, approvato con Regio decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, riguardanti la cessione dell'esercizio della ferrovia di Stato Lucca-Bagni di Lucca;

Ho preavvisato, come preavviso con il presente atto:

1° il concessionario signor commendatore Saverio Parisi fu Enrico, domiciliato in Roma, via San Martino al Macao, n. 4;

2° la subconcessionaria dell'esercizio Società anonima Unione industriale, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Saverio Parisi, residente, per ragione della carica, presso la sede della Società medesima in Roma, via San Martino al Macao, n. 4;

Che il Governo intende di riscattare i due tronchi della ferrovia Aulla-Lucca, concessi mediante la ricordata convenzione 15 dicembre 1905, a sei mesi data dal giorno della notificazione del presente atto; e che dal pari a sei mesi data dal giorno della notificazione stessa intende risolvere la concessione, fatta con il contratto 14 luglio 1911, dell'esercizio della ferrovia Lucca-Bagni di Lucca.

Ho però dichiarato che l'efficacia del preavviso è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ho infine invitato i predetti concessionario e subconcessionaria a presentare alle istanti Amministrazioni, entro il termine di sei mesi dalla data, nella quale andrà in vigore la legge, che approverà il preavviso di riscatto, i consuntivi, regolarmente documentati, e le relative scritturazioni, di cui al primo comma del richiamato articolo 9 della convenzione 15 dicembre 1905.

E per tale effetto il succitato atto l'ho notificato:

1° al concessionario signor commendatore Saverio Parisi fu Enrico domiciliato in Roma, via San Martino al Macao, n. 4, ivi consegnandone copia a mani del signor Carlo Discepoli usciere ivi addetto incaricato di ricevere le notifiche degli atti giudiziari in di lui precaria assenza;

2° alla subconcessionaria dell'esercizio Società anonima industriale, in persona del pre-

sidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Saverio Parisi, residente per ragione della carica, presso la sede della Società medesima in Roma, via San Martino al Macao, n. 4, ivi consegnandone copia a mano del signor Discepoli Carlo, usciere ivi addetto incaricato, di ricevere le notifiche in di lui precaria assenza.

Roma, undici gennaio 1913.

L'ufficiale giudiziario

AUGUSTO DIANA.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Canevaro, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Compagna, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Fiocca, Florena, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Gorran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Monteverde, Morra.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pollio, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tamassia, Tami, Tommsini, Torlonia.
Vacca, Veronese, Vidari, Volterra.

Approvazione del disegno di legge: « Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali » (N. 1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali ».

Prego il senatore, segretario, on. Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 1120).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, di età superiore ai 12 ed inferiore ai 15 anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1° luglio 1913 e che non provino con attestato del sindaco, munito del visto del Regio ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, numero 801), possono continuare ad essere occupati nei lavori, purchè contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

a) Coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purchè abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultima comma del presente articolo;

b) coloro che possiedono il certificato di compimento, frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il comune in cui lavorano o in cui risiedono, abbia istituito e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente autorità scolastica, ovvero la scuola serale o quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

Gli obblighi di cui al presente articolo saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni. Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del regio ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluto dalla legge.

Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non può, durante il periodo di frequenza della scuola, superare le dieci ore.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'ammissione al lavoro dal 1° luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla seconda classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel regno.

Il rapporto suindicato verrà accertato su dichiarazione dell'ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato potrà essere inferiore a quello che già nella pratica si applicava nei singoli comuni all'entrata in vigore della presente legge.

I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacità intellettuale, entro un periodo massimo di 9 anni.

Dal 1° luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verrà elevato di una classe per ciascuno, e similmente dal 1° luglio 1919 si richiederà un eguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Dal 1° luglio 1922 per l'ammissione al lavoro sarà richiesto l'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407.

(Approvato).

Art. 4.

Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del Regio ispettore scolastico, anche per ciò che riguarda il loro ordinamento didattico.

(Approvato).

Art. 5.

Spetta al Regio ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro.

(Approvato).

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento, non frequentino la scuola o manchino in un mese a più della metà delle lezioni, sarà inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verrà versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del Comune.

Tale ritenuta sarà applicata dal Regio ispettore scolastico. È ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione scolastica.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro della pubblica istruzione darà le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno.

(Approvato).

Art. 8.

È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela.

Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra è elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252, (serie 3^a), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera » (N. 1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1911, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui Con-

sorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3^a), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1119*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

Spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col Regio decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun consorzio od a ciascuna federazione di consorzi.

I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno, nè complessivamente i sedici milioni di lire.

Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori eseguiti.

Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 2.

Le annualità dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che ne iscriverà l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.

Tali annualità faranno carico per tre quarti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per un quarto ai consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziali. Per ottenere il mutuo il consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'art. 12 del testo unico 17 maggio 1908, n. 343, almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al Tesoro come sua quota d'annualità.

(Approvato).

Art. 3.

Più consorzi di una provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.

La Federazione può contrarre, nell'interesse dei consorzi che lo richiedono, mutui complessivi, alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun consorzio, per il pagamento della propria quota, emetterà le delegazioni di che al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Per il periodo di tre anni dalla promulgazione della presente legge, la Federazione ed i consorzi possono ottenere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il rimborso, sino alla concorrenza di due terzi, della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del legno americano da distribuire ai consorziati per la ricostituzione delle vigne rese improduttive dalla fillossera.

(Approvato).

Art. 5.

Le Federazioni dei consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.

La Federazione è diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e dal commissario tecnico. Il Ministero può farsi rappresentare quando lo creda opportuno, da un suo speciale delegato che avrà voto deliberativo.

Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero di agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale e uno dai Consorzi antifillosserici. Ciascun Consorzio è amministrato da una Commissione consorziale di cinque componenti.

(Approvato).

Art. 6.

Per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della presente legge, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio relativo all'esercizio 1913-14, sarà iscritta in apposito capitolo, 52-*bis*, la somma di lire 192,000, chè sarà aumentata di lire 192,000 per ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di lire 1,536,000 sia raggiunta.

Per la spesa prevista dall'art. 4, a partire dall'esercizio 1913-14, lo stanziamento corrispondente al capitolo 50 dell'esercizio 1912-13 del bilancio della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà portato a 450,000 lire.

(Approvato).

Art. 7.

Nessuna indennità è dovuta ai proprietari per le viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale ultima non potrà superare la larghezza di 10 metri.

Tuttavia il Ministero può accordare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando la distruzione delle viti abbia avuto luogo nei fondi appartenenti a piccoli proprietari viticoltori, o coltivati direttamente da piccoli coloni o fittuari.

(Approvato).

Art. 8.

Nei casi d'infezioni di limitata superficie o d'infezioni minaccianti estesi territori vitati ancora immuni, il Ministero di agricoltura può nominare, su proposta della Deputazione pro-

vinciale, una Commissione locale composta di cinque membri, di cui uno scelto dal Ministero di agricoltura, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Deputazione provinciale, uno dal Consorzio antifillosserico ed uno dai viticoltori del comune o dei comuni ove si è riscontrata la infezione.

Spetta a questa Commissione di decidere il metodo di difesa da adottare e i lavori da eseguire. Ad essa il Ministero può delegare la facoltà di eseguire le distruzioni delle zone infette e di quelle di sicurezza.

Nelle provincie ove funzionano i Consorzi antifillosserici, la Commissione provinciale assume i poteri suindicati. Prenderanno parte alle sue deliberazioni il presidente del Consorzio del territorio infetto e il consigliere provinciale del mandamento interessato.

Le spese necessarie per tale distruzione sono anticipate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma ricadono, per quattro decimi, a carico della provincia, per un decimo a carico del Consorzio antifillosserico, e per cinque decimi a carico dello Stato.

Il rimborso delle quote dovute al Tesoro dalla provincia e dal Consorzio avrà luogo mediante delegazioni rilasciate sui rispettivi esattori.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490 e quelle contenute nella presente legge; non che di regolare in base alle leggi vigenti la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facoltà di aggiungere ai loro emolumenti.

Eguale facoltà è data per coordinare e pubblicare le disposizioni contenute nelle leggi 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, numero 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. 5202 (serie terza) e quelle degli articoli 7 e 8 della presente legge.

All'applicazione di ciascuno dei due testi unici

sopra indicati, sarà provveduto con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante » (N. 1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1142).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onor. ministro di aver accolto con tanta cortesia e buon volere le varie raccomandazioni che l'Ufficio centrale ebbe a rivolgergli, tanto per il disegno di legge relativo alla fillossera, quanto per l'altro relativo alle malattie delle piante. Si tratta di raccomandazioni di grande interesse, poichè dirette all'ordinamento amministrativo e tecnico di questi importanti servizi, per i quali l'Amministrazione stanziava somme rilevanti.

È quindi indispensabile che essi vengano costituiti in modo da assicurare che le cospicue somme, che verranno spese, raggiungano i risultati che l'onor. ministro si propone con i due disegni di legge a vantaggio dell'agricoltura nazionale. L'Ufficio centrale, lieto del completo assentimento del ministro, confida che le idee da esso accolte valgano a dare alle due leggi che ora discutiamo un'opera pronta e benefica per l'economia del paese.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che il senatore Mazziotti

abbia invertito le parti, perchè sono io che devo ringraziare vivamente l'Ufficio centrale della sua benevolenza.

Sono pronto a riconoscere che questo disegno di legge può avere delle deficienze; ma siamo ai primi passi e non è ammissibile pretendere che in simile materia tutto nasca completo. Ove si voglia avviarsi ad un'azione efficace bisogna cominciare dal fare i primi passi, ed io ammetto che, a tempo opportuno, dovremo tornare al Parlamento, quando avremo costituito i primi nuclei, per svolgere un'attività più intensa e completa.

Accetto le raccomandazioni dell'Ufficio centrale, e le terrò presenti assai volentieri.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della provincia.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può, con decreto ministeriale:

a) sospendere la importazione nel Regno ed il transito di piante o prodotti vegetali ritenuti infetti;

b) fissare i porti e le stazioni di confine, per i quali, soltanto, può aver luogo, l'importazione dall'estero di piante vive, di semi e di altri prodotti vegetali;

c) impedire la esportazione delle piante, delle parti di piante e dei semi dal territorio dei comuni nei quali si sia accertata la esistenza di malattie diffusibili.

(Approvato).

Art. 3.

I delegati del Ministero addetti alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno di ritto:

a) di imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degl'imballaggi, dei recipienti e di quanto altro possa essere veicolo di germi di malattie;

b) di vietare la introduzione nel Regno e il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.

Nessuna indennità è dovuta per le disinfezioni e i divieti del presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per gli alberi, le piantagioni, i semi e gli altri prodotti che fossero danneggiati o distrutti per le operazioni eseguite allo scopo di provvedere, giusta le norme fissate nel seguente art. 5, alla difesa delle piante coltivate contro le malattie diffusibili.

Tuttavia il Ministero può dare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari, che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

(Approvato).

Art. 5.

I delegati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura o la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, istituita con Regio decreto 25 ottobre 1911, n. 1208, può rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gl'insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipende dall'opera concorde di tutti gl'interessati; e può

eseguire, di ufficio, i trattamenti e le distruzioni necessari a spese degli inadempienti o dei ritardatari.

(Approvato).

Art. 6.

I proprietari dei terreni in cui vi siano malattie diffusibili delle piante, possono riunirsi in consorzi comunali, intercomunali, o provinciali.

La costituzione dei consorzi deve essere promossa rispettivamente dalle Giunte comunali o dalla Deputazione provinciale, secondo che si tratti di consorzi comunali, intercomunali o provinciali, qualora ne facciano domanda tanti proprietari da rappresentare una metà almeno della superficie coltivata alla quale deve estendersi la difesa. La domanda deve essere presentata al sindaco per i consorzi comunali, e al presidente della Deputazione provinciale negli altri casi.

La costituzione dei consorzi può essere resa obbligatoria dal prefetto, inteso il parere della Giunta e delle Giunte comunali o della Deputazione provinciale, secondo che si tratti di consorzi comunali, intercomunali o provinciali, quando la mancanza del consorzio costituisca un danno od un pericolo per la difesa degli interessi agricoli del rispettivo territorio.

Il regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge detterà le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi.

I consorzi avranno il diritto d'imporre con le modalità che saranno stabilite nel regolamento una contribuzione annua, non superiore alla ragione di lire 5 per ettaro, ai proprietari interessati compresi nelle rispettive circoscrizioni.

Alla formazione dei ruoli di contribuzione e alla esazione dei contributi sociali si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

Ai consorzi di viticoltori costituiti secondo questa legge possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, i benefici provenienti dalle leggi in vigore per i consorzi antifillosserici.

I consorzi antifillosserici obbligatori costituiti secondo le leggi in vigore potranno funzionare anche per le malattie delle altre piante coltivate nel rispettivo territorio.

Con decreto del prefetto, intesi i pareri di

cui al terzo comma, le facoltà contemplate in questo articolo possono, in caso di urgenza, essere accordate anche a Consorzi di proprietari già regolarmente costituiti.

(Approvato).

Art. 7.

Lo Stato può provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, gli insetti e gli altri nemici delle piante, nei casi che lo stimi necessario per la natura ed importanza del male. Può anche concorrere, fino alla metà, nelle spese di esecuzione delle cure relative. L'altra parte è a carico degli interessati, e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo rimborso in uno o più esercizi a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle sovrimposte o dei contributi consorziali e a mezzo di quelle altre garanzie che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti che saranno emanati in esecuzione di essa, sono punite con l'ammenda da lire 10 a lire 200 e senza pregiudizio delle maggiori pene per infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

Le contravvenzioni ai divieti d'importazione e di transito saranno punite con una multa non minore di lire 10 nè superiore alle lire 300, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Per l'accertamento e la definizione di tali contravvenzioni sono applicabili le disposizioni vigenti in materia doganale.

(Approvato).

Art. 9.

Il fondo stanziato nel bilancio della spesa pel Ministero di agricoltura, industria e commercio al cap. 40 dell'esercizio 1912-13, sarà portato nel corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-14 e successivi a lire 138,000 per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'assunzione del personale previsto dalla tabella B.

A partire dall'esercizio 1913-14 lo stanziamento del cap. 71 del bilancio 1912-13, sarà aumentato di lire 12,100 per provvedere agli aumenti stabiliti con la tabella A.

(Approvato).

Art. 10.

Le leggi speciali della *Diaspis pentagona* del 24 marzo 1904, n. 130, e sulla *Doriphora* del 30 maggio 1875, n. 2517 (2^a serie), sono abrogate.

(Approvato).

Art. 11.

Nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge sarà provveduto alla organizzazione dei servizi di vigilanza e segnalazione, di prevenzione e cura delle malattie ed ai modi di rimborso delle somme anticipate dallo Stato per parte degli interessati.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico della Regia stazione di entomologia agraria in Firenze.

RUOLO ATTUALE.		RUOLO NUOVO.		
Vice direttore N. 1 stipendio	L. 2,400	N. 1 stipendio L. 4,500	L. 4,500	
Assistente . . » 1	» 2,000	» 1 » 3,500	} » 9,000	
		» 1 » 3,000		
		» 1 » 2,500		
Segretario-con- tabile-biblio- tecario . . » »	» »	» 1 » 2,500	» 2,500	
Preparatore . » 1	» 1,500	» 1 » 2,000	» 2,000	
Conservatore . » »	» »			
	<u>N. 3</u>	<u>L. 5,900</u>	<u>N. 6</u>	<u>L. 18,000</u>

TABELLA B.

Ruolo organico degli ispettori delle malattie delle piante.

Ispettori di 1 ^a classe N. 2 a . .	L. 4,500	L. 9,000
» di 2 ^a » » 3 a . .	» 4,000	» 12,000
» aggiunti . » 5 a . .	» 3,500	» 17,500
	<u>N. 10</u>	<u>L. 38,500</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per terminare i nostri lavori, non rimane che a votare a scrutinio segreto le leggi approvate oggi per alzata e seduta; e a discutere un disegno di legge riguardante: « l'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina », la cui relazione, presentata ieri, è stata distribuita nelle ore pomeridiane di oggi.

Secondo il regolamento, io non potrei mettere all'ordine del giorno la discussione relativa a questo disegno di legge prima di lunedì.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Credendo di interpretare il sentimento di molti colleghi, io pregherei la cortesia della Presidenza e del Senato di voler fissare la discussione di questo disegno di legge per domani.

Parecchie volte fu derogato al principio sancito dall'art. 21 del regolamento, specialmente quando ragioni gravi non vi si opponevano; e parmi che ragioni gravi non vi si oppongano ora. Infatti, noi non abbiamo da discutere che questo solo disegno di legge, ed il Senato ha tempo, nel lasso di ore che ci divide dalla discussione possibile di domani, di esaminare il disegno di legge e la relazione che l'Ufficio centrale ha presentato. Pertanto faccio speciale preghiera ai senatori che vivono in Roma, di voler avere la bontà di compenetrarsi dei desideri di quelli che stanno lontano, che da due mesi sono qui al lavoro e che desiderano far ritorno alle loro case. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poichè si tratta di una semplice abbreviazione di termini, di anticipare di un giorno la discussione, io credo che il Senato possa deliberare.

Pongo pertanto ai voti la proposta del senatore Bettoni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora rimane stabilito che domani si discuterà il disegno di legge per l'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani:

Senatori votanti 106

Favorevoli 102

Contrari 4

Il Senato approva.

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa:

Senatori votanti 106

Favorevoli 102

Contrari 4

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 520,000 per la costruzione del palazzo delle finanze di Cagliari:

Senatori votanti 106

Favorevoli 100

Contrari 6

Il Senato approva.

Spesa straordinaria per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle aziende dei tabacchi e dei sali:

Senatori votanti 106

Favorevoli 101

Contrari 5

Il Senato approva.

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche in Siena del comune di S. Gimignano:

Senatori votanti 106

Favorevoli 99

Contrari 7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Cortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giu-

dizio, come da sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908:

Senatori votanti	106
Favorevoli	97
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 4 della legge 9 luglio 1911, n. 675, concernente il riordinamento delle Amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli ed aggiunta alla legge stessa:

Senatori votanti	106
Favorevoli	97
Contrari	9

Il Senato approva.

Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905:

Senatori votanti	106
Favorevoli	101
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	106
Favorevoli	100
Contrari	6

Il Senato approva.

Rendiconto consuntivo della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	106
Favorevoli	101
Contrari	5

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	106
Favorevoli	99
Contrari	7

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	106
Favorevoli	101
Contrari	5

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1913-914:

Senatori votanti	106
Favorevoli	100
Contrari	6

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-914:

Senatori votanti	106
Favorevoli	99
Contrari	7

Il Senato approva.

Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat; lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche.

Senatori votanti	106
Favorevoli	101
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta e alla tariffa daziaria del comune di Napoli:

Senatori votanti	106
Favorevoli	97
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 1117);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 1116);

Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione (N. 1107);

Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica - Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 (N. 1133);

Disposizioni per il risanamento della città di Napoli (N. 1136);

Norme per la stazzatura delle navi (N. 1137);

Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata all'estero (Numero 1141);

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo (N. 1124);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 36-*bis*);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 804);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 805);

Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1140);

Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (N. 1120);

Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3^a), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera (N. 1119);

Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante (N. 1142).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina (N. 1005).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, numero 2548 (N. 1016);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina mercantile (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.